

A: Arch. Giacomo Pallanca, Sindaco di Bordighera
Dott.ssa Monica Veziano, Ufficio Bandi
Dott. Dario Grassano, Ufficio Turismo, Cultura, e Sport

E per Conoscenza a:
Dott. Giuseppe Testa, Segretario Generale

DA: Mara Lorenzi e Luca De Vincenzi
per Bordighera in Comune

DATA: 2 Giugno 2016

RE: Richieste di modifiche ai documenti di gara per l’Affidamento della Gestione del “Tennis 1878 di Bordighera e Bridge Club” approvati dalla Giunta Comunale il 12 maggio 2016 con Deliberazione no. 72

Il Tennis 1878 di Bordighera e Bridge Club (di seguito il Tennis), rappresenta il luogo pubblico per la pratica del tennis a Bordighera, un luogo storico per il tennis internazionale, e una risorsa che chiede di essere sfruttata nella vocazione turistico-salutistica di Bordighera. Data questa molteplice valenza, la Città si aspetta che l’affidamento dell’impianto del Tennis a terzi avvenga attraverso criteri che massimizzano i ritorni per Bordighera.

In questa prospettiva, letti i tre documenti approvati dalla Giunta –Capitolato per la Concessione, Disciplinare d’Uso, e Criteri per la Valutazione delle Offerte – abbiamo identificato aspetti che meritano revisione. Elenchiamo qui sotto per ogni aspetto i motivi per chiedere revisione, e le modifiche richieste.

A) CAPITOLATO: ARTICOLO 1. **Non sono identificati ed elencati gli obiettivi che il Comune intende siano serviti dal Concessionario in relazione al ruolo del Tennis per la Città.** Tale mancanza toglierà al Concessionario una guida, e precluderà trasparenza nei rapporti tra le due parti. In particolare,

(i) nella gara, il punteggio dato nei Criteri di Valutazione all’Elemento L (Migliorie alla modalità di gestione) sarà arbitrario se le migliorie proposte dai singoli concorrenti non saranno valutate nell’ambito di finalità conosciute a priori da tutti i concorrenti;

(ii) durante i 6 anni di concessione, il monitoraggio de “il corretto andamento della gestione” saggiamente previsto dall’Art. 16 del Capitolato, non avrà misure per giudicare la “correttezza”.

Richiesta: nel Capitolato l’ARTICOLO 1 divenga: “OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE”, dove si dichiara che il Comune fa la scelta di affidare a terzi la conduzione della struttura del Tennis con l’aspettativa che vengano serviti i seguenti obiettivi:

(i) Offrire ai cittadini e visitatori di Bordighera un luogo ospitale e organizzato per la pratica dilettantistica del tennis, come anche documentato dai periodici questionari all’Utenza amministrati dal Comune;

(ii) Favorire la diffusione dello sport del tennis tra i giovani di Bordighera, come documentato dall'aumento progressivo del numero di iscritti;

(iii) Favorire la crescita agonistica dei giovani iscritti, come documentato da partecipazione a tornei e risultati raggiunti;

(iv) Ospitare tennis agonistico che rappresenta richiamo per visitatori, come documentato dall'elenco dei tornei ospitati, pubblicità effettuata, e copertura giornalistica degli eventi.

B) CAPITOLATO: ARTICOLO 2, COMMA 2. L'opzionale proroga della concessione per 6 anni va contro l'orientamento giurisprudenziale contemporaneo in materia di contratti e non è funzionale agli obiettivi della Città. Il Comunicato 4 Novembre 2015 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione denuncia l'utilizzo improprio dei rinnovi senza gara, e mette in evidenza come, al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge, la proroga dei contratti pubblici costituisce violazione dei principi di (i) libera concorrenza, (ii) parità di trattamento, (iii) non-discriminazione, e (iv) trasparenza.

Dal punto di vista della Città, la discrezionalità dell'Amministrazione nel concedere una lunga proroga senza invece aprire una competizione limitata drasticamente e senza motivo le opportunità di adeguamento ai tempi e di sviluppo dell'offerta. Si può invece inserire la possibilità di una proroga tecnica di un anno per accomodare imprevisti che incidono su modi e tempi della nuova gara d'appalto.

Richiesta: nel Capitolato l'ARTICOLO 2, comma 2, la frase iniziale legga: la concessione è affidata per anni sei (6) a decorrere dalla stipula della convenzione. La concessione è prorogabile dal Comune per un massimo di un (1) anno per accomodare imprevisti che incidono su modi e tempi della nuova gara d'appalto.

C) CAPITOLATO: ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA e. La disponibilità a titolo gratuito di 10 ore complessive alla settimana per le Scuole può non essere sufficiente a soddisfare l'obiettivo della Città di introdurre i suoi giovani allo sport del tennis. Si consideri che Bordighera ha attualmente 780 giovani nella fascia d'età 6-16 anni (dati ISTAT 2015), e che finora il tennis non è stato tra gli sport pubblicizzati a scuola. Un'introduzione al tennis più capillare e sistematica avrebbe quasi certamente il molto desiderato effetto di far divenire il Tennis Club luogo quotidianamente scelto dai giovani per sana aggregazione.

Richiesta: nel CAPITOLATO, ARTICOLO 5, COMMA 1 venga inserita la condizione di una Convenzione tra Tennis e Scuole di Bordighera, dove il Concessionario e i rappresentanti della Scuola organizzano e pubblicizzano in modo condiviso l'esperienza gratuita del tennis da parte dei ragazzi, su campi resi disponibili per un minimo di 10 e fino a 20 ore settimanali.

D) CAPITOLATO: ARTICOLO 12. Per le funzioni di Vigilanza e Controllo del Comune non sono identificate la frequenza e le modalità di implementazione. Le funzioni di vigilanza e controllo raggiungeranno i fini assegnati solo se previste ad intervalli mandatori e se risulteranno in documentazione puntuale per il Sindaco e la Città.

Richiesta: che nel CAPITOLATO, ARTICOLO 12 venga inserita l'informazione che i due funzionari (amministrativo e tecnico) incaricati dal Sindaco delle funzioni di vigilanza e controllo

del Tennis implementano visite trimestrali al Concessionario e alla struttura, e redigono per il Sindaco un verbale che viene reso pubblicamente accessibile.

E) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: REQUISITO n. 8 – TERRITORIALITA'. **Non c'è motivo che previa attività sportiva effettuata nella Provincia di Imperia attribuisca punteggio al Concorrente.** Come la proroga della concessione senza gara discussa al punto B, anche questa clausola è un meccanismo che limita la libera concorrenza e la parità di trattamento. Dal punto di vista della Città, la clausola potrebbe interferire con l'ottenere il miglior concessionario, perché una selezione davvero meritocratica e' basata sui contenuti dell'offerta, e non sulla provenienza del concessionario.

Richiesta: che nei CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, il REQUISITO n. 8 – TERRITORIALITA', venga eliminato.

Ringraziamo della considerazione, e siamo a disposizione per chiarimenti o discussione.